

Legge federale sugli assegni familiari

(Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 2009¹,
decreta:

I

La legge del 24 marzo 2006² sugli assegni familiari è modificata come segue:

Capitolo 3a (nuovo): Registro degli assegni familiari

Art. 21a (nuovo) Scopo

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:

- a. prevenire il cumulo di assegni familiari conformemente all'articolo 6;
- b. assistere i servizi di cui all'articolo 21c nell'esecuzione della presente legge.

Art. 21b (nuovo) Comunicazione dei dati

¹ Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo.

² Le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno per un dato figlio sono accessibili al pubblico. Per la consultazione vanno indicati il numero d'assicurato AVS e la data di nascita del figlio. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso.

Art. 21c (nuovo) Obbligo di notifica

I seguenti servizi notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari:

¹ FF 2009 5289

² RS 836.2

- a. le casse di compensazione per assegni familiari ai sensi dell'articolo 14;
- b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge federale del 25 giugno 1982³ su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza;
- c. le casse di compensazione AVS, per l'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952⁴ sugli assegni familiari nell'agricoltura e l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959⁵ su l'assicurazione per l'invalidità;
- d. i servizi cantonali competenti per l'esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.

Art. 21d (nuovo) Finanziamento

¹ Il registro degli assegni familiari è finanziato dai servizi di cui all'articolo 21c.

² Le spese sono ripartite proporzionalmente al numero di comunicazioni di dati che danno luogo a un'iscrizione nel registro. Il Consiglio federale definisce i dettagli e le modalità di versamento.

Art. 21e (nuovo) Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 21c. Ne sono oggetto in particolare:

- a. i dati da registrare e il loro trattamento;
- b. l'accesso ai dati;
- c. i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati;
- d. i termini di conservazione dei dati.

Titolo prima dell'art. 25

Capitolo 6: Disposizioni finali e disposizione transitoria

Art. 25 lett. f e g (nuove)

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA⁶, si applicano per analogia:

- f. al numero d'assicurato AVS (art. 50c LAVS);
- g. all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS (art. 50d LAVS).

³ RS 837.0

⁴ RS 836.1

⁵ RS 831.20

⁶ RS 830.1

Disposizione transitoria concernente la modifica del ...

¹ Per la notifica all'Ufficio centrale di compensazione i servizi di cui all'articolo 21c devono aver preparato tutti i dati necessari all'entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

² Il Consiglio federale definisce i dettagli della prima notifica di dati all'Ufficio centrale di compensazione.

³ La Confederazione assume le spese sostenute per la creazione del registro degli assegni familiari.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

